

Fondo Microcredito della Regione Calabria

Circolare Operativa

per la gestione della sezione tecnica del Fondo Microcredito finalizzata al finanziamento diretto di operazioni da parte di Fincalabra S.p.A

(DDG n. 14086 del 13.10.2010, pubblicato sul

BUR Calabria n. 41 del 15/10/2010 Parte III)

Premessa

Il progetto “*Sezione Tecnica – Finanziamento diretto per l'erogazione di microcredito*” è finalizzato a rendere migliorative le condizioni di erogazione a favore di soggetti deboli e svantaggiati residenti nella Regione Calabria, la cui situazione socio-economica impedisce l'accesso al credito bancario, per l'avvio di iniziative di microcredito finalizzate all'autoimprenditorialità ed all'autoimpiego, pur in presenza di garanzia pubblica all'80% e contributo in conto interessi al 100%.

Trascorsi oltre due anni dall'avvio del Fondo di Garanzia per le operazioni di microcredito, Fincalabra ha infatti istruito positivamente oltre 1.000 istanze di finanziamento ma di queste gli istituti bancari convenzionati hanno deliberato ed ammesso a finanziamento poco più del 40% delle domande ammesse a garanzia.

I dati appena riportati evidenziano che le banche convenzionate, sulla base dei tradizionali sistemi di valutazione del merito creditizio, hanno difficoltà ad accogliere le richieste di finanziamento presentate dai potenziali beneficiari nonostante le agevolazioni previste. Ciò determina un ridotto impiego del fondo di garanzia, costituito da cospicue risorse del POR FSE Calabria 2007-2013.

Per favorire il completo utilizzo delle risorse del POR FSE Calabria 2007-2013, il Dipartimento n. 10 ha inteso costituire - con Decreto del Dirigente Generale n. 10577 del 23 luglio 2013 - una Sezione Tecnica del Fondo destinata ad erogare direttamente finanziamenti ai soggetti ammessi a garanzia ma successivamente non ammessi a finanziamento da parte del sistema creditizio (Sezione Tecnica).

In questo modo, la Regione Calabria prova a recuperare proposte già valutate positivamente da Fincalabra S.p.A. e, di conseguenza, allargare la platea dei beneficiari dell'iniziativa.

Il soggetto gestore della Sezione Tecnica continuerà ad essere Fincalabra S.p.A., società finanziaria regionale iscritta all'elenco degli intermediari ex art. 106 T.U.B. e pertanto in possesso delle autorizzazioni a concedere finanziamenti, per come previsto dalla lett. A) c. 2 dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Nella presente Circolare si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali Fincalabra S.p.A. utilizzerà, per conto della Regione Calabria, le risorse del POR FSE Calabria 2007-2013 per l'erogazione diretta dei finanziamenti, secondo criteri e modalità di valutazione predefiniti, approvati dalla Regione Calabria, per la quale Fincalabra S.p.A. opera in qualità di soggetto gestore.

Nell'erogazione dei finanziamenti verrà data priorità ai *“lavoratori molto svantaggiati ed alle donne in condizione di svantaggio occupazionale”*, alle aziende che hanno già sottoscritto l'Atto di Adesione e d'Obbligo ed a quelle che hanno dato già avvio alle attività, pur in presenza di un diniego da parte della banca prescelta.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Fincalabra S.p.A. al fine di ridurre le forti condizioni di disagio economico e sociale dei soggetti economicamente deboli della Regione aggravate dalla mancanza dei requisiti di merito di credito per accedere al finanziamento bancario - pur in presenza di garanzia pubblica - procederà ad individuare i beneficiari già positivamente valutati dalla competente *Commissione di valutazione delle operazioni di concessione di garanzia sul microcredito (Commissione di valutazione)* e non ammessi a finanziamento bancario al fine di:

- a. effettuare una valutazione di finanziabilità delle iniziative a valere sulla costituita Sezione Tecnica del Fondo;
- b. deliberare la concessione, la rettifica e la revoca dei finanziamenti secondo le norme per la gestione della Sezione Tecnica del Fondo, disponendone le relative erogazioni;

- c. provvedere all'incasso delle rate di rimborso dei finanziamenti erogati ripristinando le disponibilità della Sezione Tecnica Fondo;
- d. verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni finanziate con la Sezione Tecnica del Fondo;
- e. effettuare i controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa dei beneficiari dei finanziamenti della Sezione Tecnica del Fondo a mezzo di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa al fine di accertare il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa;
- f. curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse, tra questi:
- richiedere documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
 - convocare a riunioni e incontri con i soggetti responsabili dei progetti;
 - acquisire le informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione dell'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;
 - custodire la documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto";
- g. garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi alla Sezione Tecnica del Fondo;
- h. organizzare, in collaborazione con la Regione Calabria, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. n. 1828/2006.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Fincalabra, come disposto dal DDG n. 10577 del 23 luglio 2013, ammetterà a valutazione solo ed esclusivamente le istanze di finanziamento già presentate dai soggetti beneficiari a Fincalabra e valutate positivamente dalla Commissione di valutazione ma non accolte dalle banche convenzionate sulla base delle autonome valutazioni sul merito creditizio dei richiedenti.
2. Le istanze verranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando priorità a quelle presentate ai *"lavoratori molto svantaggiati ed alle donne in condizione di svantaggio occupazionale"*, alle aziende che hanno già

sottoscritto l'Atto di Adesione e d'Obbligo ed a quelle che hanno dato già avvio alle attività, pur in presenza di un diniego da parte della banca prescelta.

3. Per come disposto dal decreto citato, non possono presentare domanda di finanziamento diretto a Fincalabra:

a. soggetti che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di finanziamenti dalle Banche convenzionate garantiti dal Fondo di Garanzia per le operazioni di microcredito da Fincalabra.

b. soggetti che abbiano in corso programmi di investimento agevolati o la restituzione di finanziamenti agevolati con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo erogati.

4. Alla data di presentazione dell'istanza di accesso ai finanziamenti della Sezione Tecnica del Fondo, i destinatari che non hanno proceduto ad avviare la microiniziativa imprenditoriale dovranno avere mantenuto i requisiti previsti dall'art 4 dell'Avviso Pubblico per l'accesso al fondo di garanzia per operazioni di microcredito - POR Calabria FSE 2007-2013 (DGR n. 843/2009), ossia rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

- lavoratore svantaggiato, ai sensi dell'art. 2, comma 18, del Regolamento CE n. 800/2008;
- lavoratore molto svantaggiato, ai sensi dell'art. 2, comma 18 Regolamento CE n. 800/2008;
- lavoratore disabile ai sensi della L.68/1999;
- cittadini immigrati, nomadi e/o appartenenti a minoranze etniche;
- donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione economica, vittime della tratta;
- persone sottoposte ad esecuzione penale, detenuti/e ed ex detenuti/e, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà;
- soggetti affetti da dipendenze.

5. Nel caso in cui i soggetti beneficiari, pur in assenza di finanziamento, abbiano già proceduto ad avviare l'iniziativa imprenditoriale, la relativa microimpresa dovrà essere caratterizzata dal requisito della "non bancabilità" che, da situazione economica e patrimoniale (classificata secondo i criteri della IV Direttiva CEE) dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, prevede i seguenti requisiti:

- a. non abbia avuto disponibilità di liquidità per un importo superiore a € 50.000 (Voce C-IV Attivo dello Stato Patrimoniale);
 - b. non abbia avuto disponibilità di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000 (Voce B-II Attivo dello Stato Patrimoniale);
 - c. non abbia generato ricavi (Voce A-1 del Conto Economico) annuali superiori a € 120.000 (non presentino una media mensile di ricavi superiore ad € 10.000);
 - d. non abbia beneficiato di altri finanziamenti esterni o di mutui negli ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a € 30.000;
 - e. non abbia beneficiato delle agevolazioni di cui al Titolo II del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26/06/2008 e s.m.i.
6. Per le imprese costituite da meno di 12 mesi, i requisiti di cui al precedente comma 5 dovranno essere riferiti al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data di presentazione dell'istanza di finanziamento.
7. I soggetti beneficiari, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento della Sezione Tecnica del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
8. Sono escluse le istanze effettuate da beneficiari che:
- A. presentino progetti che non sono in grado di dimostrare una redditività economica tale da permettere la doverosa restituzione del finanziamento ottenuto;
 - B. non abbiano la propria sede legale e operativa e non svolgano la propria attività nel territorio della Regione Calabria;
 - C. non presentino reali difficoltà di accesso al credito ordinario;
9. Le imprese non ancora costituite dovranno costituirsi (stipula del relativo atto pubblico e relativa iscrizione al Registro delle Imprese, mentre le ditte individuali si intendono costituite con l'apertura della P.I. e la richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio) entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Adesione e d'Obbligo.
10. Tutti i soggetti beneficiari, per accedere al finanziamento diretto, dovranno:

- I. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- II. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- III. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di finanziamento di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- IV. aver restituito somme erogate per le quali stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- V. non essere sottoposto a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o non essere in liquidazione volontaria;
- VI. Non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/ postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento . avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto - oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento . avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Ai sensi di quanto stabilito all'Art. 5 dell'Avviso Pubblico, in ragione dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea, la Sezione Tecnica del Fondo non opera nei seguenti settori:
 - a. imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b. imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c. imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato;
 - d. esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

- e. imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- f. trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
- g. imprese attive nel settore della costruzione navale;
- h. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
- i. imprese attive nel settore delle fibre sintetiche.

2. Sono inoltre escluse dall'accesso ai finanziamenti della Sezione Tecnica del Fondo le iniziative imprese che operino o che prevedano di operare nei seguenti settori:

- a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie
- b. attività finanziarie, assicurative ed immobiliari
- c. attività di noleggio e leasing operativo
- d. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco
- g. attività di organizzazioni associative.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate alla Sezione Tecnica del Fondo ammontano a Euro 10.000.000,00 in conformità con quanto previsto dal Piano di attività del Fondo.

2. In caso di esaurimento delle risorse, tale dotazione finanziaria potrà essere alimentata attingendo alle disponibilità del Fondo Microcredito di cui alla DGR 843/2009.

Art. 5 - Condizioni del finanziamento e ammissibilità delle spese

1. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche e nella seguente misura:

- a) per programmi di investimento finalizzati a costituire attività sotto forma di ditta individuale o di lavoro autonomo in forma individuale il finanziamento potrà essere concesso per un importo non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila)

e non superiore a € 25.000,00 (venticinquemila).

Il programma d'investimento può essere presentato anche per un importo maggiore, fino ad un massimo di € 50.000 (cinquantamila), ma in questo caso il prestito potrà coprire fino ad un massimo di € 25.000 e la differenza dovrà essere a carico del beneficiario.

Il finanziamento concesso non potrà in ogni modo essere superiore all'importo complessivo del programma di investimento organico e funzionale da realizzare;

b) per programmi di investimento, presentati in forma congiunta da due o più richiedenti aventi i requisiti di cui al precedente art. 2, finalizzati a costituire attività sotto forma di società di persone o di società cooperative e attività di lavoro autonomo in forma associata rientranti nella tipologia di cui all'art. 5 dell'Avviso Pubblico, il finanziamento potrà essere concesso per un importo non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila) e non superiore a € 25.000,00 (venticinquemila) per ciascun richiedente della costituenda compagine sociale, nei limiti specificati nella seguente tabella:

N° soggetti richiedenti in forma associata <i>(in possesso dei requisiti di cui all'art. 4)</i>	Programma di investimento <i>(al netto dell' IVA)</i>	Finanziamento concedibile
2	Max €. 100.000,00 (centomila)	Max €. 50.000,00 (cinquantamila)
Oltre 2	Max €. 150.000,00 (centocinquantamila)	Max €. 75.000,00 (settantacinque)
<i>Nota: il finanziamento concesso non può superare l'importo complessivo del programma di investimento da realizzare</i>		

2. I finanziamenti avranno la forma tecnica di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:

- Importo minimo: 5.000 Euro
- Importo massimo: 25.000 Euro
- Durata: minimo 36 mesi, massimo 60 mesi comprensivo di un anno di preammortamento della durata di 12 mesi.
- Tasso di interesse: fisso, pari all'EURIBOR A 3 MESI + 3,5% di spread.
- Rimborso: rate costanti posticipate, mensili.
- Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un

interesse di mora pari al tasso legale.

- Modalità di rimborso: RID Rapporto Interbancario Diretto con addebito sul conto corrente.

Garanzie: al momento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie.

Art. 6 - Contributo in conto interesse

In relazione al finanziamento concesso, ai soggetti beneficiari verrà riconosciuto un contributo in conto interessi pari al 100% degli interessi passivi maturati, che verrà erogato con cadenza semestrale.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Per come disposto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, le spese ammissibili per l'utilizzo del prestito garantito, al netto dell'IVA, sono quelle riferibili a:

- spese di costituzione, incluse le spese relative alla prima iscrizione ad Albo professionale per le attività di lavoro autonomo;
- impianti, macchinari e attrezzature, compresi gli arredi, nuovi di fabbrica;
- opere murarie ed assimilate strettamente funzionali all'attività esercitata, comprese quelle per l'adeguamento dell'immobile alle esigenze operative/produktive e/o per la ristrutturazione dei locali, nel limite complessivo del 40 % del prestito richiesto;
- hardware e software strettamente funzionali alle attività operative/produktive e gestionali;
- realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, realizzazione sito web;
- investimenti atti a consentire che il soggetto beneficiario operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e dell'ambiente e, tra questi, investimenti specifici volti all'riduzione dell'impatto ambientale, allo smaltimento o riciclaggio dei rifiuti e alla riduzione dei consumi energetici o idrici;
- spese di start-up, ovvero spese di gestione legate all'avvio dell'attività relativamente ai primi 12 mesi, quali, a titolo esemplificativo, canoni di locazione immobile, spese di utenze varie (energia, acqua, riscaldamento),

spese per servizi (escluse le consulenze) non aventi carattere continuativo, spese per acquisto materie prime e merci fino ad un massimo di euro 5.000 Iva esclusa.

- spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti realizzati.

2. In generale le spese sono considerate ammissibili a condizione che facciano parte di un programma di investimento organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dai soggetti richiedenti ed indicati nella domanda.

3. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Fincalabra, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione dell'importo del finanziamento richiesto anche in ragione della capacità di restituzione del finanziamento.

4. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nel modulo di domanda e delle risultanze del colloquio previsto al successivo Art. 8 e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita in sede istruttoria.

Art. 8 - Garanzia Morale

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di finanziamento il richiedente dovrà indicare le generalità della persona che esprimerà una garanzia morale sulla solvibilità e moralità dell'impresa proponente.

2. Potranno rilasciare garanzie morali persone che operano sul territorio regionale con un ruolo di riferimento rispetto a specifiche comunità o gruppi sociali purchè radicati sul territorio in cui operano. Tra questi, sono abilitati a prestare garanzie morali rappresentanti o responsabili di:

- a. organizzazioni sindacali e datoriali
- b. organizzazioni religiose
- c. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- d. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di

- volontariato;
 - e. fondazioni;
 - f. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di immigrati;
 - g. associazioni iscritte al Registro regionale delle Associazioni femminili
3. Non potranno esprimere garanzie morali per persone che ricoprono o siano candidati a ricoprire, a qualsiasi titolo, cariche politiche.
4. Il garante morale dovrà garantire:
- a. di conoscere personalmente i soci o i promotori dell'iniziativa che richiede il finanziamento del fondo e di ritenere gli stessi affidabili sotto il profilo morale;
 - b. di essere a conoscenza del piano di investimento per il quale viene richiesto il finanziamento e delle capacità finanziarie dell'impresa anche in ragione delle caratteristiche dell'iniziativa;
 - c. di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento concesso, a fornire tutte le informazioni in suo possesso in merito al soggetto garantito che potranno essere richieste da Fincalabra per assicurare il corretto svolgimento dell'iniziativa finanziata e la restituzione del finanziamento;
 - d. di supportare i soci dell'iniziativa nella realizzazione della propria iniziativa di impresa, nei limiti delle proprie possibilità, anche offrendo agli stessi assistenza e orientamento.
5. La garanzia morale non costituisce responsabilità patrimoniale del garante rispetto al buon esito dell'iniziativa finanziata. In nessun caso il garante morale potrà richiedere alcun compenso al soggetto garantito a titolo di corrispettivo per la prestazione della garanzia nè per alcuno degli impegni con essa assunti.
6. Per prestare la garanzia morale dovrà essere utilizzato il modello che sarà reso disponibile sul sito Internet [www.fincalabra.it/sportelli informativi](http://www.fincalabra.it/sportelli_informativi).
7. La garanzia morale a cui sarà allegato il documento di identità del garante morale, dovrà essere prodotta durante il colloquio di tutoraggio di cui al successivo Art. 8.
8. Fincalabra ha la facoltà di non accettare garanzie morali espresse da persone o organizzazioni che:

- a. non siano radicate sul territorio in cui operano
- b. non dimostrino di avere significative relazioni con i soci/promotori dell'iniziativa;
- c. abbiano prestato garanzie morali per operazioni per le quali non si sia verificata la restituzione delle rate indicate nel piano di finanziamento;
- d. abbiano percepito qualsiasi tipo di corrispettivo a fronte della prestazione della garanzia morale.

Art. 9 - Colloquio di tutoraggio

1. Le istanze di finanziamento già valutate positivamente da Fincalabra ma non ammesse a finanziamento dalle banche verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, al fine di verificarne il mantenimento delle condizioni di ammissibilità a finanziamento, dando priorità a quelle presentate dai *“lavoratori molto svantaggiati ed alle donne in condizione di svantaggio occupazionale”*, alle aziende che hanno già sottoscritto l'Atto di Adesione e d'Obbligo ed a quelle che hanno dato già avvio alle attività.
2. Per tutte le domande esaminabili si procederà alla convocazione del/dei proponente/i ad un colloquio di tutoraggio che avrà la finalità:
 - a. di valutare la fattibilità del progetto rispetto alle competenze del soggetto beneficiario e alle prospettive di mercato;
 - b. di assistere i proponenti nell'aggiornamento del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire alla formulazione della definitiva istanza di finanziamento.
3. Il colloquio è di norma convocato per posta elettronica o fax. In caso di mancata presentazione dei proponenti alla data stabilita, Fincalabra procederà ad una seconda convocazione, a mezzo Raccomandata AR, indirizzata al domicilio indicato sul modulo di domanda. La mancata presentazione in seconda convocazione anche di una sola delle persone convocate comporta la decadenza dell'istanza di finanziamento.
4. Al colloquio di tutoraggio potranno partecipare esclusivamente i soggetti proponenti, i quali dovranno presentarsi con il prospetto dei dati relativi alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia.
5. A seguito del colloquio di tutoraggio, sarà redatto un report di valutazione da allegare all'originaria istanza di finanziamento.

6. Al fine del perfezionamento dell'istanza, il report di valutazione potrà contenere richieste di documentazione integrativa che dovrà essere prodotta entro il termine massimo di 15 giorni, pena la decadenza dell'istanza stessa.

Art. 10 - Valutazione delle istanze

1. Le istanze di finanziamento, complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte all'esame di ammissibilità, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 11 dell'Avviso Pubblico, secondo le seguenti modalità:

Criteria di valutazione	Indicatori	Punti
Settore economico Max 15	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione di beni • Fornitura di servizi • Commercio 	15
		10
		5
Soggetto proponente Max 15	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori svantaggiati con più di 50 anni di età • Lavoratori disabili • Lavoratori appartenenti al bacino dei LSU/LPU • Reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza minore o uguale a €. 5.000 • Reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza compreso tra €. 5.001 e €. 12.000 • Persone a carico da 1 a 3 • Persone a carico maggiore di 3 	3
		3
		3
		3
		1
		1
Qualità della proposta progettuale Max 70	<ul style="list-style-type: none"> • Coerenza del Profilo formativo e professionale del proponente con la proposta presentata • Coerenza e completezza del programma di investimento che si intende avviare • Titolo di possesso degli immobili utilizzati per attività produttiva da svolgere 	0-35
		0-30
		0-5

Le richieste di finanziamento dovranno raggiungere i seguenti requisiti minimi di accesso ai servizi previsti dall'Avviso:

- punteggio totale, minimo punti 60/100 di cui, sul criterio di valutazione relativo alla qualità della proposta progettuale, punteggio minimo pari a 50/70.

2. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Fincalabra assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Fincalabra conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. Durante la fase istruttoria Fincalabra, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il finanziamento concesso dal fondo.

Art. 11 - Concessione del finanziamento e incontro di assistenza tecnica

1. Alla conclusione dell'iter istruttorio, Fincalabra adotta il provvedimento di concessione del finanziamento ovvero di inammissibilità dandone, per quest'ultimo caso, comunicazione scritta agli interessati ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90.

2. Le imprese ammissibili sono convocate, presso la sede di Fincalabra, per un incontro finalizzato alla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e per la partecipazione ad una sessione di assistenza tecnica finalizzata ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese finanziate e di rimborso del finanziamento.

3. Durante tale sessione di assistenza tecnica Fincalabra assegnerà ai proponenti il tutor e consegnerà a ciascun beneficiario una guida sintetica per la corretta gestione dell'intero iter di finanziamento. La mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto sarà considerata rinuncia al finanziamento concesso.

4. A seguito dell'incontro le imprese formalizzeranno la richiesta di erogazione del finanziamento utilizzando l'apposita modulistica. Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegato:

a. documentazione bancaria recante gli estremi del conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.

b. modulo RID di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento;

5. La modalità di gestione del finanziamento, per le spese non ancora sostenute, avrà la caratteristica della "*delegazione di pagamento*" ai sensi dell'art. 1269 del codice civile.

6. Il programma degli investimenti e di spesa dovrà essere realizzato dall'impresa beneficiaria entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento e l'impresa dovrà presentare a Fincalabra nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la

corretta realizzazione degli investimenti e delle spese oltre al completamento degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti.

7. Tutte le spese considerate ammissibili dovranno essere interamente quietanzate. Tutti i beni oggetto del programma degli investimenti finanziato dovranno essere, entro tale termine, installati e funzionanti presso la sede operativa indicata.

8. Eventuale richiesta di proroga, non superiore a 6 mesi, dovrà essere inoltrata entro e non oltre il termine di scadenza previsto e dovrà essere espressamente autorizzata dal soggetto gestore.

9. Le imprese beneficiarie, sino alla data di completa restituzione del finanziamento, devono:

a. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

b. assicurare e mantenere assicurati, nella forma di "primo rischio assoluto", con primaria compagnia di assicurazione - con polizza vincolata in favore di Fincalabra - gli impianti, le attrezzature, i macchinari, ed ogni altro bene materiale finanziato dal Fondo, contro il rischio incendio e rischi accessori per importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni, fino a quando non sarà stato interamente rimborsato il finanziamento del Fondo.

c. iscrivere privilegio speciale a favore della Regione Calabria sui beni acquistati con il finanziamento concesso.

Art. 12 - Modifiche e variazioni

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria e/o il relativo progetto di investimento e di spesa ammesso a finanziamento vanno comunicate in modo tempestivo a Fincalabra, per la preventiva autorizzazione.

2. Variazioni delle spese ammissibili rientranti nella medesima categoria tra quelle previste nello schema di domanda non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente ma saranno verificate in sede di

controllo della corretta esecuzione dell'investimento e della spesa.

3. Variazioni del conto corrente dedicato dovranno essere preventivamente autorizzate da Fincalabra, pena la revoca del finanziamento concesso.

4. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi al finanziamento non può essere variata fino al completo rimborso del finanziamento, se non a seguito di preventiva autorizzazione da parte di Fincalabra.

5. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto dall'impresa nello schema di domanda con un nuovo codice di attività riconducibile ad uno dei settori non ammissibili ai sensi dell'art. 3 della presente circolare.

Art. 13 - Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione

1. Il finanziamento è concesso in unica soluzione anticipata.

2. I soggetti beneficiari sono obbligati ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento concesso e sul quale Fincalabra opererà, salvo investimenti già effettuati prima dell'ammissione al finanziamento, per pagare i fornitori nella forma della delegazione di pagamento a Fincalabra ex art. 1269 del codice civile. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante RID Rapporto Interbancario Diretto con addebito su detto conto corrente.

3. L'impresa dovrà presentare a Fincalabra, entro 30 giorni dal termine di cui al precedente Art. 11, comma 6 la seguente documentazione:

a. comunicazione di completamento del programma degli investimenti e delle spese redatta secondo la modulistica;

b. scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzate, secondo la modulistica;

c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa o dell'attività professionale;

d. copia delle fatture o titoli giustificativi di spesa e della documentazione bancaria attestante il pagamento delle spese sostenute per il completamento del programma di spesa (estratti conto dai quali si evincano i movimenti relativi alle spese sostenute). Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in

modo indelebile la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FSE Calabria 2007 2013. Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla Sezione Tecnica per l'erogazione di Microcredito";

e. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, copia della documentazione attestante la fine lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente.

4. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli saranno accertati anche il completamento, l'ammissibilità, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Fincalabra, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce di investimento e la conseguente rettifica e rideterminazione delle spese ammissibili.

5. In caso di investimenti già effettuati prima della concessione del finanziamento, i soggetti beneficiari sono obbligati ad utilizzare una forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità. Il mancato o non conforme pagamento dei titoli di spesa comporterà la decurtazione della spesa ammissibile, in misura proporzionale alla parte non quietanzata.

6. In caso di rettifiche sulle spese già sostenute prima della concessione del finanziamento, Fincalabra invia al beneficiario una comunicazione (Preavviso di rettifica di spese) contenente gli importi rettificati e le motivazioni delle rettifiche.

7. A seguito dell'invio dei preavvisi di rettifica di spese, i destinatari finali potranno:

- a. accogliere la rimodulazione del piano degli investimenti;
- b. presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti ai fini della valutazione di ammissibilità delle spese rettificate;
- c. riservarsi di presentare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ulteriore documentazione afferente spese ammissibili

sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa.

8. La Regione Calabria o Fincalabra si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.

Art. 14 - Obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ammesso a finanziamento è tenuto a garantire:
 - a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante RID Rapporto Interbancario Diretto con addebito sul conto corrente dedicato;
 - b. la restituzione a Fincalabra di tutte le spese decurtate o oggetto di rettifica;
 - c. l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari;
 - d. l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento;
 - f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese;
 - g. il rispetto del termine di completamento delle spese;
 - h. il rispetto della normativa in tema di ambiente, ove pertinente;
 - i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
 - l. la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali per almeno tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento);
 - m. ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento di finanziamento;
 - n. il consenso all'inserimento del soggetto beneficiario nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione dell'impresa e l'importo del finanziamento pubblico concesso.

Art. 14 - Revoche e rinunce

1. Il provvedimento di concessione del finanziamento sarà revocato nel caso in cui:

a. il beneficiario revochi l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente RID, per la restituzione delle rate del finanziamento ovvero effettui variazioni del conto corrente dedicato senza preventiva autorizzazione da parte di Fincalabra;

b. gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento del Fondo vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento;

c. il programma ammesso al finanziamento non venga ultimato entro i termini previsti;

d. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

e. sia rilevata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti non sanabili;

h. sia rilevata la mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto di cui al precedente Art. 11 in mancanza di grave e giustificato impedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al soggetto beneficiario, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare tempestivamente a Fincalabra, a mezzo Raccomandata A/R, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione in unica soluzione della quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati.

Art. 16 - Recupero del credito

1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei

rate consecutive o di dodici rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. o di fallimento dell'impresa, Fincalabra procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all'avvio delle azioni legali per il recupero del credito.

2. Fincalabra valuterà, per conto della Regione Calabria, eventuali proposte transattive ricevute dopo l'avvio delle azioni legali. In caso di esito negativo sarà proseguita l'azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull'eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Fincalabra formalizzerà l'atto transattivo.

3. In caso di revoca, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all'Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cos. come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nell'Avviso Pubblico per l'accesso al Fondo di Garanzia regionale per operazioni di microcredito – POR CALABRIA FSE 2007-2013 approvato con DDG n. 12053 del 18/8/2010.